

Sentenza: 22/12/2010, n.370;

Materia: esercizio di attività ispettiva statale sulla gestione delle risorse finanziarie da parte di enti dipendenti regionali;

Giudizio: conflitto di attribuzione tra enti;

Limiti violati: dedotti dalla ricorrente l'articolo 117, quarto comma, e 118 della Costituzione;

Ricorrente: Regione Lombardia;

Oggetto: Nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, Servizi ispettivi di finanza pubblica del 16/01/2009 n.2136 S.I.2102;

Esito: non fondatezza del ricorso;

Estensore nota: Ilaria Cirelli

La Regione Lombardia solleva conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri avverso la nota, di cui all'oggetto, del Ministero dell'economia e delle finanze con la quale è stata disposta ed effettuata una verifica amministrativo-contabile sulla gestione delle risorse finanziarie destinate agli enti strumentali dipendenti della medesima Regione.

La difesa regionale chiede l'annullamento del provvedimento in questione e di tutti gli atti conseguenti, lamentando un pregiudizio diretto delle competenze costituzionali della Regione poiché la materia dell'ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti regionali rientra nella potestà legislativa residuale ai sensi dell'articolo 117 quarto comma della Costituzione e lo Stato, privo di potestà legislativa in materia, non può esercitare controlli ispettivi sulla gestione delle risorse regionali i quali spettano, ai sensi dell'articolo 118 Cost., sempre alla Regione.

Si costituisce in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri sostenendo l'infondatezza del ricorso poiché gli accertamenti di regolarità amministrativa e contabile effettuati dai servizi della Ragioneria generale dello Stato, da un lato, costituiscono uno degli strumenti necessari al perseguimento della finalità di coordinamento della finanza pubblica, materia appartenente alla potestà legislativa concorrente e, dall'altro, possiedono un mero carattere conoscitivo-collaborativo, senza alcun riflesso coercitivo e sanzionatorio, poiché rimettono agli enti interessati l'adozione di eventuali provvedimenti correttivi per l'attuazione degli obiettivi fissati dallo Stato.

La Corte Costituzionale giudica non fondato il ricorso, argomentando che l'attività ispettiva svolta dai Servizi ispettivi di finanza pubblica spetta allo Stato poiché si tratta di un'attività preparatoria rispetto alla funzione di coordinamento della finanza pubblica, materia, quest'ultima, di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117 terzo comma della Costituzione.

La Corte richiama la propria giurisprudenza sul tema, in cui ha già avuto modo di affermare che il carattere finalistico dell'azione di coordinamento può esigere non solo la determinazione, da parte dello Stato, delle norme fondamentali che reggono la materia ma anche l'esercizio dei poteri puntuali eventualmente necessari perché tale coordinamento possa essere realizzato. L'attività ispettiva può concretizzarsi legittimamente, quindi, in verifiche analitiche e controlli puntuali per accertare lo stato della finanza pubblica ed avere una visione unitaria.

Ciò non significa, argomenta ancora la Corte, che tale attività possa essere esercitata senza limitazioni, al contrario essa deve rispettare l'autonomia finanziaria della regione. Qualora tale attività di controllo dovesse evidenziare elementi di illegittimità o significativi scostamenti rispetto agli obiettivi fissati dallo Stato, essa costituirebbe, infatti, la base su cui innestare le procedure previste dalla Costituzione, dalla discipline legislativa sulla finanza pubblica e dalla normativa relativa all'eventuale intervento della Corte dei Conti.